CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 23 settembre 2022

LE GARANZIE (GRATUITE) DI SACE SPA E DEL FONDO PMI SUI FINANZIAMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE ENERGETICHE

Nell'ambito del Decreto Aiuti-*ter*, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre 2022, sono previste svariate misure di contenimento degli effetti derivanti dall'aumento dei costi dell'energia e dei carburanti nell'attuale grave scenario di crisi internazionale.

Tra queste assume particolare rilievo la concessione di garanzie gratuite, da parte di Sace Spa e del Fondo di garanzia PMI, al fine di supportare la liquidità delle imprese contenendo il costo dei finanziamenti bancari necessari per il pagamento delle bollette relative ai consumi energetici dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

In relazione al Fondo PMI è poi previsto l'incremento, dal 60% all'80%, della percentuale di garanzia dell'importo finanziato per il pagamento delle bollette, nonché l'innalzamento, da 35.000 a 62.000 euro, dell'importo massimo dei finanziamenti che possono essere garantiti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), in relazione ai mutui concessi alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.

L'efficacia di tali nuove previsioni è, tuttavia, **subordinata all'approvazione della Commissione Europea**.

La garanzia di Sace Spa

Al fine di contenere il costo dei finanziamenti bancari concessi alle imprese che necessitano di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2022**, l'ultima **bozza del Decreto Aiuti-*ter*** prevede che le garanzie prestate da Sace Spa siano concesse a titolo gratuito, pur nel rispetto delle previsioni in materia di aiuti *de minimis* di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

È inoltre previsto che l'ammontare del finanziamento garantito possa essere aumentato di un importo non superiore a 25 milioni di euro, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 17, par. 1, lett. a), Direttiva n. 2003/96/CE;
- l'impresa abbia subito perdite di esercizio in misura non inferiore al 50% del costo del gas naturale e dell'energia elettrica.

Il computo delle perdite di esercizio deve essere effettuato avendo riguardo agli acquisti di gas naturale ed energia elettrica effettuati dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022. Il prezzo è calcolato come differenza tra il prezzo

unitario pagato dall'impresa in un dato mese e il doppio del prezzo unitario pagato, in media, per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

In ogni caso, l'importo del finanziamento garantito non può essere superiore al 50% del costo ammissibile e all'80% delle perdite di esercizio subite dall'impresa nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2022.

La garanzia del Fondo PMI

Al fine di sostenere la liquidità delle piccole e medie imprese, è previsto che la garanzia del Fondo PMI sui finanziamenti concessi, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-*ter*, a copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, possa essere concessa, a titolo gratuito, nella maggior misura dell'80% (contro l'ordinario 60%) dell'importo finanziato.

PER I 200 EURO E I 150 EURO DEI LAVORATORI AUTONOMI LE DOMANDE POTRANNO ESSERE TRASMESSE A PARTIRE DAL 26 SETTEMBRE 2022

Nell'attesa che il Decreto attuativo, ove saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* ai lavoratori autonomi, venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con un **Comunicato del 19 settembre 2022**, l'AdePP (Associazione delle Casse di Previdenza) ha precisato che le domande, a valere sulla misura in oggetto, potranno essere presentate "*non prima del 26 settembre 2022*".

Ricordiamo che la misura **originaria** dell'indennità *una tantum* deliberata a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS e ai professionisti con Cassa risulta essere pari a **200 euro**, così come previsto dall'art. 33 del D.L. n. 50/2022 e che, in base ad un comunicato precedente, la data per la presentazione delle domande avrebbe dovuto essere "*trascorsi due giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, ma comunque non prima del* **20 settembre 2022**".

Attualmente, le cose sono cambiate in quanto, nel frattempo, è subentrato il nuovo **bonus** per gli autonomi previsto dal **Decreto Aiuti-***ter* (che deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore) che incrementa di **150 euro** la precedente indennità di **200 euro**, ma **solo a favore** di quei soggetti che dichiarano un **reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 euro**.

Pertanto, al fine di evitare una doppia trasmissione di domande alle Casse di previdenza, ci si sta preparando per aggiornare le procedure informatiche che tengano conto delle integrazioni normative intervenute.

Riepilogando, l'art. 33, D.L. n. 50/2022, ha istituito un fondo destinato a finanziare l'erogazione di una indennità **una** *tantum* per **l'anno 2022** a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS e a favore dei professionisti dotati di Casse autonome aventi determinate caratteristiche reddituali:

- **a) reddito complessivo anno 2021 non superiore a 35.000 euro**;
- **b) reddito complessivo anno 2021 non superiore a 20.000 euro**.

Con riferimento ai soggetti **sub a)** l'indennità da erogare sarà pari a **200 euro**, mentre per i soggetti rientranti nella categoria **sub b)** l'indennità di base sarà incrementata di **150 euro** portandola a raggiungere la quota di **350 euro**.

Ulteriori requisiti richiesti ad **entrambe le categorie reddituali** per potere accedere ai benefici finanziari della misura in commento sono i seguenti:

- iscrizione alle gestioni previdenziali sopra citate alla data del **18 maggio 2022**, con Partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- almeno un versamento contributivo entro il **18 maggio 2022** (totale o parziale) alla gestione di iscrizione per la quale si chiede l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Nell'aggiornamento della procedura informatica che l'AdePP sta predisponendo, saranno previsti i riferimenti alle **diverse categorie reddituali** consentendo l'inoltro di un'unica autocertificazione per i soggetti che potranno beneficiare dell'indennità incrementata.

Da ultimo ricordiamo che essendo la dotazione del fondo (**95,6 milioni di euro**) sufficiente a fare fronte alle richieste dei soggetti potenzialmente interessati, non sarà necessario affrettarsi all'inoltro delle domande (come se si trattasse di un *click day*) essendo il termine ultimo per la trasmissione delle domande il **30 novembre 2022**.

DECRETO AIUTI-TER: PROROGATI E POTENZIATI I SOSTEGNI PER IL CARO ENERGIA

Il Decreto Aiuti-*ter,* approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, ha previsto nuove misure di sostegno per l'aumento del costo dell'energia. Per il settore agricolo e della pesca è stata prevista la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d'imposta sull'acquisto di gasolio e benzina estendendo i benefici alle imprese agromeccaniche ed all'utilizzo per il riscaldamento di serre e fabbricati adibiti all'allevamento di animali.

Dei circa **14 miliardi di euro** che saranno stanziati dal Decreto Aiuti-*ter*, buona parte sarà destinata al sostegno delle imprese per compensare parzialmente l'incremento del costo per **energia e gas** (9.585 milioni di euro). Altri 492 milioni prorogano, fino al 31 ottobre, lo sconto di 30,5 centesimi su benzina e gasolio e quasi **188 milioni di euro** saranno destinati a prorogare al **quarto trimestre 2022 il credito d'imposta del 20% per l'acquisto di gasolio e benzina** destinato ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Previsto anche un sostegno per contemperare gli effetti dell'inflazione **per lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi** con redditi inferiori a determinate soglie, attraverso il riconoscimento **un'indennità straordinaria di 150 euro.**

Bonus gasolio e benzina per agricoltura e pesca per il quarto trimestre (novità)

Il Consiglio dei Ministri, nello **schema del Decreto Legge** approvato venerdì scorso, 16 settembre 2022, ha previsto la proroga del credito d'imposta, già disposto per i primi 3 trimestri 2022 per l'acquisto di gasolio e benzina, anche al quarto trimestre 2022. Il credito nella misura del 20% potrà essere utilizzato in compensazione **fino al 31 marzo 2023 (oppure fino al 30 giugno 2023**, bisognerà attendere la versione definitiva del provvedimento).

Tra le novità attese, l'estensione del bonus, anche alle imprese agricole, per l'acquisto di gasolio e benzina **destinati al riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali** e alle **imprese agromeccaniche**.

In base alla formulazione del testo dello schema di decreto approvato, permane il richiamo all'utilizzo "**per la trazione dei mezzi** utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca" al quale si aggiungono gli utilizzi per il riscaldamento di serre e allevamenti e l'attività agromeccanica. Restano quindi esclusi gli altri utilizzi (come ad esempio quelli irrigui).

Il credito deve essere calcolato sui costi, documentati da fattura, sostenuti **per l'acquisto di gasolio e benzina dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022**.

Bonus energia elettrica e gas

Novità in campo anche per i bonus relativi ai costi sostenuti per l'acquisto di energia e gas. Le novità riguardano la **proroga al mese di ottobre e novembre delle misure di sostegno**.

Per le imprese a forte consumo di energia (energivore) che hanno subito un incremento del costo medio per KWh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 (al netto di sussidi e contributi) rispetto allo stesso trimestre del 2019, superiore al 30% è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 40% delle spese sostenute per la componente energia elettrica effettivamente utilizzata dal 1° ottobre al 30 novembre 2022.** Il credito spetta anche per le spese per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata.

Sempre in relazione ai costi per l'energia elettrica, il **credito d'imposta per le imprese non energivore** vede un ampliamento della platea dei possibili beneficiari. Se fino al terzo trimestre 2022 erano ammesse le imprese con almeno un contatore di potenza pari o superiore a 16,5 KW, che avevano subito un aumento del costo medio della componente energia elettrica superiore al 30% con riferimento al trimestre precedente rispetto allo stesso trimestre 2019, ora il credito d'imposta sulla componente energia effettivamente acquista ed utilizzata per i mesi di **ottobre e novembre 2022** spetterà anche alle imprese con contatori di **potenza pari o superiore a 4,5 KW**. Aumentata anche l'intensità del credito d'imposta per le imprese non energivore che **passa dal 15% al 30%** del costo della componente energia sostenuto, limitatamente al periodo oggetto di proroga.

Anche se il bonus riguarda solo 2 mensilità (ottobre-novembre), nel testo del provvedimento approvato la verifica del requisito dell'incremento del costo medio dell'energia prende comunque a riferimento l'intero terzo trimestre 2022 rispetto al costo medio della componente energia dell'intero terzo trimestre 2019.

Anche per le **imprese che consumano gas** è stata prevista la proroga dei crediti d'imposta ai costi sostenuti nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Il meccanismo è quello già previsto per i mesi precedenti ma **la percentuale del credito d'imposta sale dal 25% al 40% sia per le imprese gasivore che per quelle non gasivore.**

Per le suddette imprese il credito spetta sui costi sostenuti relativi ai consumi effettuati nei mesi di ottobre e novembre 2022 in relazione al costo del gas destinato ad usi diversi da quelli termoelettrici, **qualora il prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di

riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal GME, **abbia subito un aumento superiore al 30%** del corrispondete prezzo riferito al terzo trimestre 2019.

Utilizzo dei crediti d'imposta

Tutti i suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione **entro il 31 marzo 2023** (ovvero 30 giugno 2023, bisognerà attendere l'approvazione e la pubblicazione del Decreto Legge).

In alternativa, il credito **può essere ceduto a altre imprese beneficiare** solo per l'intero importo, senza facoltà di successiva cessione (salvo per banche e intermediari finanziari, assicurazioni ecc. che possono effettuare due ulteriori cessioni). I termini per l'utilizzo del credito restano i medesimi del beneficiario originario. Solo in tale ipotesi è richiesto il visto di conformità.

CISTERNE PER IL GASOLIO: I REQUISITI PER ESSERE IN REGOLA

In seguito all'entrata in vigore del Dm 22 novembre 2017 e del Dm 10 maggio 2018, sono state emanate specifiche disposizioni per i contenitori del gasolio. In particolare, riguardo alla necessità di presentare la Scia antincendio e di adeguare il bacino di contenimento delle cisterne, portandone la capacità dal 50 al 110% rispetto alla capacità della cisterna stessa. Di seguito elenchiamo nel dettaglio le diverse casistiche.

Contenitori di capacità inferiore a 6 mc

Tali contenitori sono esentati dalla richiesta di presentazione della Scia antincendio.

• Contenitori prodotti prima del 5 gennaio 2018 e installati prima del 17 febbraio 2019: non è richiesto l'adeguamento del bacino di contenimento dal 50 al 110%.

• Contenitori prodotti dopo il 5 gennaio 2018 o installati dopo il 17 febbraio 2019: devono rispettare la regola del bacino di contenimento al 110%.

Contenitori di capacità superiore a 6 mc e inferiore a 9 mc

Tali contenitori devono essere soggetti alla richiesta di presentazione della Scia antincendio.

• Contenitori esistenti prodotti prima del 5 gennaio 2018: sarà necessario adeguarsi al bacino di contenimento al 110%.

• Contenitori nuovi prodotti dopo il 5 gennaio 2018: devono rispettare la regola del bacino di contenimento al 110%.

Per approfondimenti rivolgersi all'ufficio tecnico.

AVIARIA: ATTENZIONE ALLE NORME PREVISTE PER LA BIOSICUREZZA

La UO Veterinaria della Regione Lombardia è tornata con una nota a raccomandare che i singoli operatori (veterinari, tecnici, autisti, detentori, ecc) e le filiere pongano particolare attenzione al rispetto delle norme di biosicurezza, con particolare riferimento alle movimentazioni degli automezzi/persone e ingresso nei capannoni e a tutte le misure finalizzate a diminuire il rischio di contatto con l'avifauna selvatica, in particolare negli allevamenti avicoli all'aperto.
In considerazione della situazione epidemiologica attuale, caratterizzata da circolazione virale di virus influenzale H5N1 che ha determinato l'insorgenza di un focolaio LPAI in provincia di Cremona e di un focolaio HPAI in provincia di Treviso e che, in entrambi i casi, sono stati interessati allevamenti multispecie della filiera rurale, allevamenti che, per le modalità di detenzione degli animali, possono più facilmente avere contatti a rischio con l'avifauna selvatica, questa UO, nelle more di eventuali disposizioni nazionali, ritiene opportuno:
-confermare il divieto, in tutto il territorio regionale, di svolgimento di fiere/mostre/mercati avicoli ad eccezione di quelle dedicate ai volatili ornamentali o, previa definizione di specifico protocollo, di eventi locali di interesse storico/culturale
-estendere il monitoraggio degli svezzatori, previsto dal dispositivo del MdS 20885 del 01/09/2022, a tutta la Regione
-ribadire il divieto di allevamento all'aperto nelle zona A e B
-porre particolare attenzione al rispetto e puntale verifica delle misure di biosicurezza da parte della filiera e dei Dipartimenti Veterinari, ciascuno per le rispettive competenze
Nella nota la Regione Lombardia ha inoltre disposto il rafforzamento delle attività di controllo sulle misure di biosicurezza e di prevenzione tra cui obbligo di detenzione al chiuso dei volatili negli allevamenti avicoli all'aperto.

PROMEMORIA DIVIETI SPANDIMENTI LIQUAMI ZOOTECNICI

È previsto l'interramento entro le 12 ore

Si ricorda che, in base al nuovo Piano d'azione nitrati della Regione, tranne nei casi in cui lo spandimento avvenga mediante l'iniezione nel suolo, oppure con la sua deposizione direttamente a terra (spandimento a raso, in bande, localizzata mediante barre con calate e per fertirrigazione con manichette superficiali se prevista dal PUA), per la distribuzione dei liquami è previsto l'interramento entro le 12 ore dopo aver iniziato le operazioni di distribuzione sull'appezzamento, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su colture in atto e prati. Si ricorda, inoltre, che lo spandimento dei liquami è vietato con irrigatori a lunga gittata, tramite distribuzione da strada o da bordo campo, con tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera, mediante erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 Atm). Il non rispetto di tali prescrizioni comporta l'applicazione di multe amministrative e di sanzioni sugli aiuti comunitari (Pac e Psr). Per maggiori informazioni consigliamo di contattare il vostro tecnico che si occupa della gestione degli adempimenti ammnistrativi relativi alla gestione dei reflui zootecnici.

RIFIUTI AGRICOLI

Archiviare per tre anni consecutivi i formulari

Il Ministero dell'Ambiente nel 2016 ha introdotto importanti semplificazioni amministrative valide per le sole imprese agricole, nell'ambito della gestione dei rifiuti. Sono stati eliminati i seguenti adempimenti:

- tenuta del registro carico/scarico rifiuti;
- comunicazione annale MUD.

Questi adempimenti sono stati sostituiti dalla conservazione in ordine cronologico per tre anni consecutivi dei formulari di trasporto dei rifiuti. Si precisa che tali semplificazioni riguardano tutte le tipologie d'impresa agricola, senza distinzione di comparto produttivo o di dimensione economica. Le imprese agricole, in caso di controlli da parte degli enti preposti, soprattutto per la condizionalità della PAC e per gli allevamenti in regime AIA controllati dall'ARPA, devono pertanto poter dimostrare la conservazione in ordine cronologico per tre anni consecutivi dei formulari di trasporto dei rifiuti.

1° OTTOBRE, SCATTA IL DIVIETO DI COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI

Le bruciature possono avvenire fino al 30 settembre

La Giunta della Regione Lombardia ha introdotto da alcuni anni la norma regionale volta al miglioramento della qualità dell'aria, a causa della particolare criticità del territorio regionale per le concentrazioni di particolato atmosferico PM10. Il nuovo decreto regionale, fra le altre cose, norma anche il periodo di divieto di combustione dei residui vegetali, che viene fissato dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno. Pertanto, le bruciature possono avvenire fino al 30 settembre, sempre in modo controllato e per cumuli di modeste dimensioni, quindi non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Per approfondimenti, si veda la deliberazione della giunta della Regione Lombardia n. 7095 del 18 settembre 2017.

Comisag Scarl

Il Direttore

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri